

POWER TO THE PEOPLE

IL FUTURO DELL'ENERGIA
È NELLE NOSTRE MANI



Le Comunità Energetiche come opportunità di sviluppo territoriale

a cura di Ovidio Marzaioli



INDICE

01 MODULO

- **Le Comunità Energetiche rinnovabili**
- ✓ **Caratteristiche e Tendenze**

02 MODULO

- **La scelta del modello giuridico**
- ✓ **Libertà di forma o standardizzazione?**

03 MODULO

- **Gli interventi giurisprudenziali:**
- ✓ **Sentenza Corte costituzionale n.48/2023**
- ✓ **Deliberazione Corte Dei Conti n.77/2023**

04 | CONCLUSIONI

I° MODULO
Le Comunità Energetiche
Rinnovabili
caratteristiche e tendenze



Le Comunità Energetiche Rinnovabili: caratteristiche

- **Finalità e benefici di natura ambientale, sociale ed economica**
- **Struttura solidale** della CER
- **Lotta alla povertà energetica**
- **Governance condivisa** tra vari soggetti con la partecipazione attiva dei cittadini (capacitazione)
- **Lotta allo spopolamento delle piccole comunità** (linea PNRR sui piccoli comuni)

Le Comunità Energetiche Rinnovabili: caratteristiche

Art. 31

(Comunità energetiche rinnovabili)

1. I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:

a) l'obiettivo principale della comunità è quello **di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;**

b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, ((associazioni)) con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'[articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a);

c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;

d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).

Le Comunità Energetiche Rinnovabili: caratteristiche

Nel caso di **comunità energetiche rinnovabili** (CER) devono essere verificate tra l'altro, tutte le seguenti condizioni:

- ✓ i soggetti facenti parte della configurazione sono **clienti finali e/o produttori con punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato**;
- ✓ la comunità è un **soggetto di diritto autonomo** e l'**esercizio dei poteri di controllo** della configurazione fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT secondo quanto previsto all'articolo 1, della legge 196/09;
- ✓ l'**obiettivo principale della comunità** è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;

Le Comunità Energetiche Rinnovabili: caratteristiche

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLE CER GLI ASPETTI DA CONSIDERARE



Le Comunità Energetiche Rinnovabili: tendenze

- **Solidità delle CER attraverso la scelta del modello giuridico** in funzione della composizione dei membri della CER. **Possibile partenariato pubblico-privato**
- **Perimetro fisico delle CER (cabina primaria) e zona di mercato**
- Regole **di ingresso-uscita** dei membri, per garantire la **stabilità della CER (diritto di recesso)**
- **Ruolo del referente e Sviluppo locale di professionalità**
- **Interventi di efficientamento e di servizi ancillari**

Le Comunità Energetiche Rinnovabili: tendenze

**TIPOLOGIE DI
CONTRATTI
RILEVANTI PER
LE CER**

1.

RAPPORTI INTERNI TRA I MEMBRI

2.

RAPPORTI CON I TERZI

3.

RAPPORTI CON IL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (GSE)

Le Comunità Energetiche Rinnovabili: tendenze

I rapporti tra i soggetti appartenenti alla CER sono regolati da un contratto di diritto privato che prevede:

- il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- individua univocamente un soggetto delegato responsabile a cui può essere affidata la gestione dei rapporti con il Gestore dei servizi energetici (GSE);
- consente ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

II° MODULO
La scelta
del modello giuridico:
libertà di forma o
standardizzazione?



Le forme giuridiche delle CER

I principali modelli di comunità sono suddivisi in due categorie principali.


Si tratta di **modelli societari, basati sulla legislazione civile, e modelli del terzo settore, in linea con le disposizioni del Codice del terzo settore.**

La scelta dovrebbe essere basata sul progetto specifico della CER tenendo conto delle esigenze e degli obiettivi della comunità energetica territoriale.

Va sottolineato che **la flessibilità è una caratteristica chiave**, poiché il modello giuridico può essere adattato in base all'evoluzione delle necessità della CER.

Le forme giuridiche delle CER

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI (CER) I MODELLI GIURIDICI



Le forme giuridiche delle CER

- **La standardizzazione di pluralità di modelli giuridici CER avrebbe il pregio di una maggiore e più facile replicabilità.**
- **Possibile applicazione di una normazione tecnica con l'ausilio di UNI con la validazione di «buone prassi» in grado di assicurare la solidità dei vari modelli proposti.**
- **Assicurare la flessibilità dei modelli e la loro adattabilità alle varie esigenze locali e territoriali ma sempre nella visione di solidità del modelli per evitare fallimenti e scoraggiamento alle costituzioni di CER**

III° MODULO
Gli interventi
Giurisprudenziali:
Corte Costituzionale e
Corte dei Conti



Gli interventi Giurisprudenziali: Corte Costituzionale



CORTE COSTITUZIONALE



Sentenza **48/2023**

Presidente SCIARRA - Redattore VIGANO

Udienza Pubblica del **25/01/2023** Decisione del **09/02/2023**

Deposito del **23/03/2023** Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Artt. 3, c. 3°, lett. b), c), d) ed e), 4, 9, c. 1°, lett. b), e 11, commi da 2 a 5, della legge della Regione Abruzzo 17 maggio 2022, n. 8.

Massime:

Atti decisi: **ric. 43/2022**

SENTENZA N. 48

ANNO 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Gli interventi Giurisprudenziali: Corte Costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili o non fondate tutte le questioni di legittimità proposte, con esclusione di quella relativa all'art. 9, co. 1, let. b) e limitatamente alle parole **“i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle CER”**.

Detta conclusione, riposa sulla più volte rilevata assoluta carenza di motivazione relativa a molte delle censure proposte.

L'art. 9 censurato, prevedeva che la Giunta regionale con apposito disciplinare avrebbe avuto il compito di definire, sentita la competente commissione consiliare, **“i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle CER** e le modalità di gestione delle fonti energetiche all'interno delle comunità e di distribuzione dell'energia prodotta senza finalità di lucro”.

Nei limiti di quanto sopra, viene dunque dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione, in quanto i requisiti che i clienti finali devono possedere per poter organizzarsi in CER e le condizioni nel rispetto delle quali le CER devono operare, sono già disciplinati nel d.lgs. 199/2021 e risultano improntati al principio della **massima apertura delle CER**, secondo cui, come previsto nella Direttiva RED II, la CER **“si basa sulla partecipazione aperta e volontaria”** e gli Stati membri devono assicurare ai clienti finali **“il diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile, (...) senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie”**, fornendo *inter alia* un quadro di sostegno che garantisca che **“la partecipazione alle comunità di energia rinnovabile sia aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili”**.

Gli interventi Giurisprudenziali: Corte Costituzionale

- Da tale complesso di disposizioni si evince come, tanto il legislatore europeo quanto quello italiano, esprimano un mercato *favor* nei confronti delle CER quali strumenti ispirati al principio di sussidiarietà orizzontale finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e alla riduzione del consumo di energia da fonti tradizionali.
- In dottrina è stato evidenziato come le comunità energetiche rinnovabili, in applicazione del principio di sussidiarietà, sembrano essere indicative del ruolo pubblico che il soggetto privato può rivestire ai fini del perseguimento degli obiettivi della collettività (ambientali, economici e sociali) correlati all'efficienza energetica.

Gli interventi Giurisprudenziali: Corte dei Conti

Deliberazione n. 77/2023/PASP



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

Gli interventi Giurisprudenziali: Corte dei Conti – IL CASO

l'Ente ha deliberato: “...

1) DI COSTITUIRE, nel Comune di Montevarchi, la nuova società consortile a responsabilità limitata denominata "COMUNITÀ ENERGETICA DI MONTEVARCHI - VALDARNO Scarl", ai sensi dell'articolo 2615-ter e dell'articolo 2462 c.c., per le finalità di cui all'art. 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ed in particolare per raggiungere l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;

2) DI APPROVARE lo Statuto e l'Atto costitutivo della "COMUNITÀ ENERGETICA DI MONTEVARCHI - VALDARNO Scarl (omissis).

Gli interventi Giurisprudenziali: Corte dei Conti – IL CASO

In data 2/2/2023 (*prot. n. SEZ_CON_TOS-SC_TOS-0000876*), il **Comune di Montevarchi** trasmetteva a questa Sezione, ex art. 5, comma 3, del T.U.S.P., la **deliberazione del Consiglio comunale del 26/01/2023, n. 5** avente ad oggetto **“Costituzione della nuova società consortile a responsabilità limitata denominata “COMUNITÀ ENERGETICA DI MONTEVARCHI - VALDARNO SCARL”**, unitamente alla bozza di Statuto e dell’Atto costitutivo, allegati quale parte integrante della delibera.

Tanto premesso, nell’intento di acquisire ogni elemento utile alla completezza del quadro istruttorio, **il Magistrato istruttore ravvisava la necessità di richiedere alcuni chiarimenti relativi alla documentazione economico-finanziaria** (ad esempio, studio di fattibilità dell’operazione, *business plan* o atti simili) eventualmente redatta a supporto delle determinazioni assunte nella deliberazione n. 5/2023, con particolare riferimento alle voci di costi, ricavi, investimenti e flussi di cassa (nota *prot. n. SEZ_CON_TOS-000925/2023*).

Gli interventi Giurisprudenziali: Corte dei Conti – LE MOTIVAZIONI

1. PER VIOLAZIONE O MANCATA APPLICAZIONE DEL TUSP

(Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)

Dalla disamina dell'art. 4 dello Statuto “*Scopo e oggetto sociale*” emergeva che la CER Montevarchi - Valdarno Scarl era chiamata a svolgere attività ulteriori rispetto alla *mission* affidata, di norma, alle comunità di energia rinnovabili dalle legislazione europea e nazionale.

A conforto veniva richiamato l'art. 4, comma 4, dello Statuto, nella parte in cui prevede che “*La Società consortile potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi: la promozione e la collaborazione nell'ambito di attività di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni scientifiche e accademiche, su tematiche coerenti con il proprio oggetto sociale;* (omissis)

L'assenza di una chiara distinzione tra le attività principali (o prevalenti) e quelle sussidiarie non consentiva di sussumere con un sufficiente grado di certezza l'operazione in una delle attività di cui all'art. 4 del T.U.S.P., richiamando, a titolo esemplificativo, alcune previsioni statutarie.

A conforto di ciò appare utile richiamare l'art. 4, comma 8, T.U.S.P.;

Tale previsione legislativa non è espressione di “un'autorizzazione” generalizzata alla costituzione di società aventi quale oggetto sociale anche l'attività di ricerca, ma ne riserva la possibilità agli enti che istituzionalmente svolgono tale funzione come le università, per gli *spin-off* o le *start-up*, e gli altri enti di ricerca, per quanto riguarda le società con caratteristiche analoghe agli *spin-off* e alle *start-up* universitarie.

Gli interventi Giurisprudenziali: Corte dei Conti – LE MOTIVAZIONI

2. SULLA CORRETTEZZA DELLA FORMA GIURIDICA DELLA CER

Il profilo che viene in rilievo è la qualificazione della comunità energetica rinnovabile come soggetto di diritto che può potenzialmente assumere qualsiasi “veste giuridica” purché sia “autonomo” (cfr. art. 31, comma 1, lett. b), 1^a parte, d.lgs. n. 199/2011).

L’atto consiliare n. 5/23 non contiene alcuna motivazione sulle ragioni per le quali l’Amministrazione, nell’ampio ventaglio di opzioni offerte, abbia ritenuto di far ricorso allo strumento societario. Nella deliberazione in discorso, il Comune si è infatti limitato:

i) a rilevare **“la necessità di costituire una Comunità Energetica Rinnovabile quale società consortile ai sensi dell’articolo 2615-ter e dell’articolo 2462 c.c. denominata “COMUNITÀ ENERGETICA DI MONTEVARCHI -VALDARNO Scarl”;**

ii) ad affermare, in ordine al “tipo” prescelto, che **“la forma associativa società consortile a responsabilità limitata Scarl sia lo strumento idoneo a rispondere alla duplice esigenza di unitarietà d’azione fra soci e miglior coordinamento e sinergia nelle attività di indirizzo e controllo, nonché di agevolare il reperimento di risorse finanziarie senza gravare sulla finanza pubblica”.**

omissis.....

il Collegio osserva che la decisione di costituire la nuova entità giuridica nelle forme del tipo “società consortile a responsabilità limitata” - oltre alle illustrate carenze motivazionali – **non appare superare neanche il parametro della ragionevolezza, proprio in considerazione delle caratteristiche strutturali del prototipo “comunità energetica rinnovabile”.**

Gli interventi Giurisprudenziali: Corte dei Conti – LE MOTIVAZIONI

2. SULLA CORRETTEZZA DELLA FORMA GIURIDICA DELLA CER

Il principio della partecipazione volontaria e aperta a tutti i soggetti interessati (consumatori, produttori, nonché produttori che siano anche consumatori, cc.dd. *prosumers*) e l'espressa menzione dei consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, ad opera dell'art. 31, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 199/2021, sembra ammettere come membri della comunità - e, quindi, come soci - anche “soggetti non imprenditori”. Ciò però, a stretto rigore, pone problemi di compatibilità tra il tipo di società consortile scelto dall'Amministrazione (art. 2615 *ter* c.c.) e la previsione recata dall'art. 2602 c.c. Il Collegio non ignora che, nel corso degli ultimi anni, si è andato diffondendo anche il modello delle cc.dd. società consortili miste, partecipate da soci imprenditori e non imprenditori; tuttavia, preme evidenziare come tali fattispecie appaiano relegate a specifiche ipotesi, diverse da quella in discorso.

Gli interventi Giurisprudenziali: Corte dei Conti – LE MOTIVAZIONI

2. SULLA CORRETTEZZA DELLA FORMA GIURIDICA DELLA CER

Dalla disamina dello Statuto emerge, dunque, una commistione tra regole sul funzionamento di “tipi” differenti, indice della più volte ricordata assenza di approfondimenti istruttori da parte del Comune.

L’esame dell’atto deliberativo n. 5/23, partitamente per ciascuno dei parametri giuridici ed economico-finanziari ex art. 5, comma 1, T.U.S.P. ed in relazione alle caratteristiche proprie delle comunità energetiche rinnovabili (soggetto autonomo, libertà delle forme, partecipazione aperta e volontaria etc.), ha evidenziato notevoli carenze motivazionali, meglio dettagliate ai precedenti punti e ai quali si rinvia; peraltro, la decisione di costituire la nuova entità giuridica nelle forme del tipo “*società consortile a responsabilità limitata*” solleva dubbi di coerenza tra le clausole statutarie pattuite e le regole ordinarie di tale tipo societario.

Gli interventi Giurisprudenziali: Corte dei Conti – LE MOTIVAZIONI

A seguito delle osservazioni della Corte dei Conti Toscana, il Comune di Montevarchi ha scelto di costituire la Fondazione di partecipazione CER Valdarno avente finalità di pubblica utilità per la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, la produzione di energia sul territorio.

La Fondazione persegue **finalità di pubblica utilità e non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. la Fondazione ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile** ai sensi dell'articolo 31 del Dlgs 199/2021 e di svolgere tutte le attività consentite.

L'obiettivo principale della Fondazione è **fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri o alle aree locali in cui opera, promuovendo l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici.**

CONCLUSIONI



CONCLUSIONI



Lo sviluppo territoriale delle CER necessita di un'attenta analisi dei modelli sociali, economici e giuridici atti a garantire la solidità economica indispensabile per la stabilità degli investimenti ultra decennali previsti.

L'intervento di normazione tecnica è uno dei tasselli fondamentali per agevolare il percorso virtuoso di un'energia autoprodotta e condivisa (***dal basso per il basso***) in grado di accompagnare la transizione ecologica e digitale del paese.

Grazie per l'attenzione!

